



UILPA Penitenziari
www.polpenuil.it



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Prot.n. 348/2170

Roma 14-10-09

Alla Direzione Generale del
Personale e della Formazione
SEDE

OGGETTO: Decreto di specializzazione di Informatico; Decreto di specializzazione di Matricolista; Decreto di specializzazione di Specialista nel Trattamento dei Detenuti Minorenni.

Si trasmettono, per gli ulteriori profili di competenza, copia dei decreti ministeriali firmati dall'On.le Ministro in data 9 ottobre 2009, allo stato in corso di registrazione.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
IL VICE CAPO VICARIO
Emilio di Somma



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170 concernente: Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009 n. 51 integrativo del DPR sopra citato;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 concernente: Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003);

VISTO l'Accordo Nazionale Quadro relativo al quadriennio 2002-2005 sottoscritto il 24 marzo 2004 con il quale è stata istituita la specializzazione di **Informatico**;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 19 dell'A.N.Q. il periodo di formazione per il conseguimento della specializzazione di **Informatico** e le modalità di svolgimento del relativo corso sono demandati ad apposito decreto ministeriale;

VISTO l'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, concernente i compiti istituzionali del Corpo di Polizia penitenziaria;

VISTA la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative della libertà;

VISTO il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e successive modificazioni, in materia di ordinamento del personale del Corpo di Polizia penitenziaria;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, concernente il regolamento di servizio del Corpo di Polizia penitenziaria;

VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2000, n.146, riguardante tra l'altro, l'istituzione del ruolo direttivo ordinario e speciale del Corpo di Polizia penitenziaria a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n 266;

VISTO il decreto ministeriale 27 settembre 2007 relativo alla: "Individuazione dei posti di funzionario dirigenziale presso gli uffici centrali e territoriali dell'Amministrazione penitenziaria ai sensi dell'art. 9 d.lgs.n. 63 del 15 febbraio 2006 attuativo della legge n. 154/2005;



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

DECRETA

Articolo 1 Compiti

1. L'informatico è applicato a sistemi informatici centralizzati e periferici dell'Amministrazione penitenziaria. A tal fine:

- a) immette i dati nel sistema, interpreta i messaggi, partecipa alla gestione delle operazioni di ricerca delle informazioni, provvede alla manutenzione dei singoli programmi e della documentazione relativa, cura l'archiviazione e tenuta della documentazione;
- b) partecipa alla gestione delle reti di telecomunicazione e controllo delle risorse hardware e software, nonché alla gestione della sicurezza e degli accessi;
- c) collabora agli studi di fattibilità, analisi sistemistica e procedurale, collabora alla conduzione dei progetti di sviluppo, realizzazione, manutenzione ed evoluzione dei programmi, partecipa alla predisposizione della documentazione dei programmi, dei manuali operativi delle procedure utente;
- d) partecipa alla schedulazione delle procedure in produzione, partecipa al controllo tramite console dei sistemi operativi, supporto utenti e help desk;
- e) collabora alla attivazione delle procedure di elaborazione e stampa, collabora alla gestione della rete locale e mobile ed alla cura dell'aggiornamento della documentazione tecnica hardware e software;
- f) usa applicazioni informatiche per trasmettere le competenze del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, i permessi sindacali e i distacchi sindacali;

2. Il personale specializzato Informatico può essere impiegato, altresì, negli altri compiti istituzionali, ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

Articolo 2 Modalità di accesso

1. L'accesso al corso di specializzazione per Informatico è riservato a coloro che vantano una esperienza lavorativa continuativa di almeno due anni e mesi sei presso l'Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informatico automatizzato (ex Centro Elaborazione Dati del D.A.P.) o presso i servizi informatici degli uffici periferici, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) giudizio complessivo negli ultimi tre anni non inferiore a buono;
- b) non avere in corso procedimenti penali per i quali è stato richiesto il rinvio a giudizio, non avere riportato condanne penali, non avere riportato una sanzione più grave della deplorazione;
- c) non essere affetto da patologie che ai sensi del d.Lgs. n. 626/94 e successive modifiche comportano l'uso del computer al di sotto dei limiti già fissati dalla norma.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Articolo 3 Corso di Formazione

1. Il corso di formazione per il conseguimento della specializzazione di Informatico ha durata di due settimane e si svolge presso le Scuole di Formazione dell'Amministrazione o presso sedi decentrate. Il corso è articolato in moduli didattici di carattere teorico e pratico ed è finalizzato a migliorare le conoscenze dei sistemi informatici dell'Amministrazione e ad approfondire gli aspetti normativi. Al termine del corso è prevista una valutazione finale per il conseguimento della specializzazione.

2. Le modalità dell'esame saranno definite da una Commissione nominata con decreto del Direttore Generale del Personale e della Formazione.

Il presente decreto sarà inviato al competente Organo di Controllo.

13 OTT. 2009

IL MINISTRO





Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170 concernente: Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009 n. 51 integrativo del DPR sopra citato;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 concernente: Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003);

VISTO l'Accordo Nazionale Quadro relativo al quadriennio 2002-2005 sottoscritto il 24 marzo 2004 con il quale è stata istituita la specializzazione di **Matricolista** ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 164/ 2002;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 19 dell'A.N.Q. il periodo di formazione per il conseguimento della specializzazione di **Matricolista** e le modalità di svolgimento del relativo corso sono demandati ad apposito decreto ministeriale;

VISTO l'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, concernente i compiti istituzionali del Corpo di Polizia penitenziaria;

VISTA la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative della libertà;

VISTO il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e successive modificazioni, in materia di ordinamento del personale del Corpo di Polizia penitenziaria;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, concernente il regolamento di servizio del Corpo di Polizia penitenziaria;

VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2000, n.146, riguardante tra l'altro, l'istituzione del ruolo direttivo ordinario e speciale del Corpo di Polizia penitenziaria a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266;

VISTO il decreto ministeriale 27 settembre 2007 relativo alla: "Individuazione dei posti di funzionario dirigenziale presso gli uffici centrali e territoriali dell'Amministrazione penitenziaria ai sensi dell'art. 9 d.lgs.n. 63 del 15 febbraio 2006 attuativo della legge n. 154/2005;



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

DECRETA

Articolo 1 Compiti

1. Il Matricolista, nell'ambito del servizio di matricola di cui all'art. 45 del d.P.R. 15 febbraio 1999 n. 82, svolge i seguenti compiti:
- a) sovrintende le operazioni di immatricolazione e scarcerazione dei detenuti;
 - b) cura la situazione delle posizioni giuridiche dei soggetti ristretti tenendole costantemente aggiornate, a tal riguardo mantiene il collegamento operativo con il sistema informativo centrale, con gli archivi elettronici e con le cancellerie degli archivi giudiziari. Organizza la partecipazione dei detenuti agli incombenti giudiziari e processuali, aggiorna il turno dei "causanti", collabora di intesa con il Comandante di Reparto e con il Responsabile del Nucleo all'organizzazione delle traduzioni in uscita ed in entrata dei detenuti che partecipano alle udienze. Annota e svolge le attività conseguenti alle sentenze ed alle altre decisioni dell'Autorità Giudiziaria;
 - c) organizza e gestisce tutta l'attività interna collegata alla posizione processuale del detenuto, con particolare riguardo ai colloqui con i difensori, agli interrogatori dell'Autorità Giudiziaria, ai colloqui investigativi, alle udienze di convalida.
 - d) il personale specializzato Matricolista può essere impiegato, altresì, negli altri compiti istituzionali, ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

Articolo 2 Modalità di accesso

L'accesso al corso di specializzazione per Matricolista avviene mediante accesso diretto o selezione per titoli.

A) accesso diretto:

E' consentito a tutti coloro che vantano una esperienza continuativa di almeno un anno e mesi sei presso l'ufficio matricola di un istituto ovvero di almeno due anni e mesi sei presso i settori operativi degli ex uffici I e II della Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento ed ex Divisione I dell'Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento e presso i corrispondenti servizi dei Provveditorati e dei Centri per la Giustizia Minorile;

B) Selezione per titoli:

Per l'accesso alla selezione per titoli sono necessari i seguenti requisiti:

- 1) giudizio complessivo negli ultimi tre anni non inferiore a buono ovvero una prevalenza di giudizi positivi nell'ultimo quinquennio;



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

- 2) anzianità di servizio non inferiore a cinque anni;
- 3) non avere in corso procedimenti penali per i quali è stato richiesto il rinvio a giudizio, non avere riportato condanne penali, non avere riportato una sanzione più grave della deplorazione.

Ai fini della selezione, sono valutabili i seguenti titoli:

- 1) diploma di maturità.....punti 3
- 2) diploma di laurea.....punti 6
- 3) esperienza lavorativa
presso l'ufficio matricola.....punti 0,5 per ogni anno
- 4) conseguimento di attestati legalmente
riconosciuti comprovanti la conoscenza
della lingua straniera.....punti 1,50 per ogni attestato fino
a un massimo di punti 4,50

Articolo 3
Corso di Formazione

1. Il corso di formazione per il conseguimento della specializzazione di Matricolista con accesso diretto ha durata di due settimane e si svolge presso le Scuole di Formazione dell'Amministrazione o presso sedi decentrate. Il corso è articolato in moduli didattici di carattere teorico-pratico.

Al termine del corso è prevista una valutazione finale per il conseguimento della specializzazione. Le modalità dell'esame saranno definite da una Commissione nominata con decreto del Direttore Generale del Personale e della Formazione.

2. Il corso di formazione per il conseguimento della specializzazione di matricolista con accesso mediante selezione per titoli ha durata di tre mesi e si svolge presso le Scuole di Formazione dell'Amministrazione o presso sedi decentrate concordate con i Provveditorati. Il corso è articolato in moduli didattici di carattere teorico e pratico. E' previsto un tirocinio di durata non inferiore ad un terzo del percorso formativo sul posto di servizio o in strutture operative idonee a sostenere la formazione dei corsisti. Al termine del corso è prevista una prova selettiva consistente in una verifica scritta e una orale volte ad accertare i risultati dell'apprendimento. Le modalità e i contenuti delle prove saranno determinati da una Commissione nominata con provvedimento del Direttore Generale del Personale e della Formazione.

Il presente decreto sarà inviato al competente Organo di Controllo.

13 OTT. 2009

IL MINISTRO




Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170 concernente: Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009 n. 51 integrativo del DPR sopra citato;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 concernente: Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003);

VISTO l'Accordo Nazionale Quadro relativo al quadriennio 2002-2005 sottoscritto il 24 marzo 2004 con il quale è stata istituita la specializzazione di **Specialista nel Trattamento dei Detenuti Minorenni**;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 19 dell'A.N.Q. il periodo di formazione per il conseguimento della specializzazione di **Specialista nel Trattamento dei Detenuti Minorenni** e le modalità di svolgimento del relativo corso sono demandati ad apposito decreto ministeriale;

VISTO l'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, concernente i compiti istituzionali del Corpo di Polizia penitenziaria;

VISTA la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative della libertà;

VISTO il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e successive modificazioni, in materia di ordinamento del personale del Corpo di Polizia penitenziaria;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, concernente il regolamento di servizio del Corpo di Polizia penitenziaria;

VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2000, n.146, riguardante tra l'altro, l'istituzione del ruolo direttivo ordinario e speciale del Corpo di Polizia penitenziaria a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266;

VISTO il decreto ministeriale 27 settembre 2007 relativo alla: "Individuazione dei posti di funzionario dirigenziale presso gli uffici centrali e territoriali dell'Amministrazione penitenziaria ai sensi dell'art. 9 d.lgs.n. 63 del 15 febbraio 2006 attuativo della legge n. 154/2005;



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

DECRETA

Articolo 1 Requisiti

1. Lo Specialista nel Trattamento dei Detenuti Minorenni, per la specificità delle funzioni di sicurezza da svolgersi secondo modalità che contemplano una concezione del trattamento informata ai principi di garanzia ispiratori del codice di procedura penale minorile, deve possedere:

- a) attitudine e soprattutto una personalità equilibrata e corretta dal punto di vista deontologico in linea con le nuove teorie psico-pedagogiche. La qualità dei rapporti che deve instaurare rappresenta una condizione imprescindibile per la buona riuscita dei progetti educativi elaborati per tale tipologia di detenuti;
- b) capacità di saper valutare in ogni momento le molteplici situazioni ed avvenimenti che possono incidere positivamente o negativamente sul processo evolutivo del minore detenuto;

2. Lo "Specialista" deve, in particolare, far fronte, attraverso un atteggiamento positivo e di autocontrollo e mediante le leve della comunicazione, ad eventuali momenti di criticità; deve altresì avere una ottimale capacità di interazione con le altre figure professionali che operano nel settore.

3. Il personale specializzato nel trattamento dei detenuti minorenni può essere impiegato, altresì, negli altri compiti istituzionali, ai sensi dell'articolo 5 della legge 15.12.1990, n. 395

Articolo 2 Modalità di accesso

1. L'accesso al corso di specializzazione nel trattamento dei detenuti minorenni avviene mediante:

- A) accesso diretto, per coloro che sono in possesso di una esperienza lavorativa continuativa di almeno cinque anni presso un istituto o servizio minorile.
- B) selezione per titoli

2. Per l'accesso alla selezione per titoli sono necessari i seguenti requisiti:

- giudizio complessivo non inferiore a buono nell'ultimo quinquennio;
- anzianità di servizio non inferiore a sette anni;



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

- non avere in corso procedimenti penali per i quali è stato richiesto il rinvio a giudizio;
 - non avere riportato condanne penali;
 - non avere riportato sanzioni nell'ultimo triennio;
 - diploma di istruzione di 1° grado.
3. Ai fini della selezione, sono valutabili i seguenti titoli:
- diploma di maturità di durata quinquennale.....punti 3
 - diploma di maturità di durata quadriennale.....punti 1,5
 - conseguimento di attestati attinenti la specializzazione..... fino a punti 2
 - conseguimento di attestati legalmente riconosciuti comprovanti la conoscenza della lingua inglese..... fino a punti 2
 - conseguimento di attestati legalmente riconosciuti comprovanti la conoscenza di altra lingua straniera..... fino a punti 1,5
 - laurea in lettere, psicologia o pedagogia.....punti 8
 - possesso di diploma di laurea diverso.....punti 4
 - precedenti esperienze lavorative.... nel campo dell'insegnamento o nell'ambito dei servizi per i minori..... fino a punti 5
4. L'accesso al corso di specializzazione nel trattamento dei detenuti minorenni richiede inoltre le seguenti condizioni:
- disponibilità a ricoprire l'incarico per almeno cinque anni dalla data di conseguimento della specializzazione;
 - disponibilità ad essere assegnato, temporaneamente o definitivamente a seconda delle esigenze, in sede di servizio diversa dall'attuale.

Articolo 3 Corso di Formazione

1. Il corso di formazione per il conseguimento della specializzazione nel trattamento dei detenuti minorenni con accesso diretto ha durata di due settimane e si svolge presso le Scuole di Formazione dell'Amministrazione o presso sedi decentrate, il corso è articolato in moduli didattici, di carattere teorico- pratico. Al termine del corso è prevista una valutazione finale per il conseguimento della specializzazione. Le modalità dell'esame saranno definite da una Commissione nominata con decreto del Direttore Generale del Personale e della Formazione.

2. Il corso di formazione per il conseguimento della specializzazione nel trattamento dei detenuti minorenni con accesso mediante selezione per titoli ha durata di tre mesi e si svolge presso le Scuole di Formazione dell'Amministrazione o presso sedi decentrate concordate con i Provveditorati. Il corso è articolato in moduli didattici di carattere



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

teorico e pratico riguardanti gli aspetti normativi, deontologici, educativi. E' previsto un tirocinio di durata non inferiore ad un terzo del percorso formativo sul posto di servizio o in strutture operative idonee a sostenere la formazione dei corsisti. Al termine del corso è prevista una prova selettiva consistente in una verifica scritta e una orale volte ad accertare i risultati dell'apprendimento. Le modalità e i contenuti delle prove saranno determinati da una Commissione nominata con provvedimento del Direttore Generale del Personale e della Formazione.

Il presente decreto sarà inviato al competente Organo di Controllo.

3 OTT. 2009

IL MINISTRO